TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 125

Insegnamento di una lingua straniera

Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.

Abrogato dal 1 settembre 2000 · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	III — La scuola elementare
Capo	I — Finalità e ordinamento della scuola elementare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-125-insegnamento-di-una-lingua-straniera

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it